

Commercio al dettaglio di giornali e riviste (Edicole, esercizi di vicinato, commercio in aree pubbliche)

Norme di Riferimento:

Legge n. 416/1981

Legge 108/1999

D.Lgs. 170/2001

Delibera Cons. regionale Lombardia del 10.7.2002 n. 7/549

Legge 148/2011 art. 3 comma 8

DLgs. 59/2010

DPR 160/2010

Decreto del Direttore Generale Regione Lombardia n. 2520 del 21/3/2011

Tipo Atto – Iter/Tempi

- **Procedimento Unico** (autorizzazione) se si svolge con occupazione e sfruttamento del suolo pubblico (es: chiosco) o in aree private asservite ad uso pubblico, sia su posteggi fissi concessi dal Comune.
ITER: 30 gg. per richieste integrazione e 30 gg. per autorizzazione o diniego. Ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90 il silenzio non si configura come assenso, ma come rigetto/rifiuto della domanda.
E' necessario attendere l'autorizzazione prima di poter iniziare l'attività e comunque dovrà essere presentata la SCIA al SUAP
- **SCIA** se svolta in esercizi di vicinato e presso altre strutture o in forma itinerante¹. L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della scia.

Non è necessario alcun titolo autorizzativo per:

- a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pubblicazioni di rispettiva pertinenza;
- b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali e delle riviste da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita in strutture ricettive quando a servizio dei clienti;
- g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

La normativa prevede alcune regole relative alle modalità di vendita:

- il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

¹ Risoluzioni Mise n. 74808/2013 e 86951/2013 nelle quali si afferma che l'autorizzazione per commercio in aree pubbliche nella forma del posteggio e itinerante è soggetta al silenzio-assenso nei 90 (ora 60) gg. *"Inoltre in caso di commercio ambulante itinerante gli enti locali in sede possono prevedere effettuare una programmazione esclusivamente basata su esigenze di ordine pubblico, salute, sicurezza e controllo del traffico in base a cui alcune aree del territorio comunale possono essere escluse per l'intera giornata o per determinati orari dall'ambito del libero svolgimento di tale attività. Ben potrebbe quindi ritenersi che l'autorizzazione iniziale al commercio su aree pubblica sia da considerare ormai sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per sé a programmazione, nella misura in cui è intesa come titolo che dà luogo a concorrere alla concessione dei posteggi in sede fissa già "programmati" ed a svolgere l'attività in forma itinerante nelle aree in cui, in sede di programmazione, sia stata esclusa la possibilità di esercizio a questi fini".*

- le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi;
- è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;
- **gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;**
- gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

Regime fiscale

Per la vendita di giornali e periodici non è richiesta l'apertura della partita I.V.A. in quanto, secondo quanto sancito dal DPR 633/72, i prodotti editoriali sono sottoposti ad un particolare regime fiscale e l'IVA viene assolta dall'editore.

L'evoluzione dall'autorizzazione alla SCIA ed il venir meno degli esercizi esclusivi

L'attività di vendita della stampa quotidiana e/o periodica **in locali o aree private** è da considerarsi pienamente liberalizzata, con conseguente disapplicazione degli strumenti di programmazione numerica, nonché dei vincoli di localizzazione, stabiliti da previgenti disposizioni emanate dalle Regioni o dai Comuni che se ancora non adeguati risultano essere in conflitto con l'ordinamento comunitario.

L'articolo 11 del Decreto legislativo n. 59/2010, attuativo della Direttiva comunitaria 2006/123/CE, ha infatti vietato limitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali fondate sul principio della saturazione di un ipotetico livello di domanda rispetto all'offerta numerica preesistente.

Gli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, non rientrano nemmeno nell'elenco delle attività escluse dalla norma di recepimento della direttiva (artt. da 3 a 7 del Decreto Legislativo sopra citato).

Il successivo articolo 84 del Decreto legislativo 59/2010 prevede che le disposizioni di liberalizzazione sopra descritte prevalgano su eventuali normative regionali, riconducibili sia alla potestà esclusiva che a quella concorrente delle Regioni, che risultino in contrasto con i principi enunciati nel medesimo Decreto legislativo.

Le disposizioni contenute nella parte I del Decreto legislativo 59/2010, nella quale ricadono i principi di eliminazione delle restrizioni numeriche per l'esercizio delle attività imprenditoriali, sono state espressamente ricondotte dal legislatore all'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale. Tale circostanza, in ragione della ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni tracciata dal disposto costituzionale sopra citato, conferma la prevalenza delle disposizioni statali su eventuali normative regionali che pongano limiti di ordine numerico, per le attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica, subordinati alla valutazione della domanda di mercato.

Il principio della liberalizzazione è stato sancito, anche a livello giurisprudenziale, dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1945 del 09/04/2013, che ha confermato la piena applicabilità della fattispecie alle disposizioni normative in materia di commercio al dettaglio e recentemente ribadito dal Consiglio Di Stato, Sez. V – con la sentenza 2 settembre 2013 n. 4337.

Ne consegue, pertanto, che la rivendita della stampa quotidiana e periodica non soggiace a limitazioni rispetto alla localizzazione degli esercizi e all'assortimento merceologico, fatto salvo il rispetto delle normative urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie, oltre al possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

I Comuni, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 59/2010, possono ancora stabilire delle limitazioni all'insediamento delle attività in esame, riproponendo pertanto dei vincoli sia sotto il profilo numerico che degli spazi fisici nei quali ne è consentita la localizzazione, purché non fondate su strumenti di valutazione dell'equilibrio ipotetico tra livelli di domanda e di offerta. Le restrizioni eventualmente stabilite dal Comune devono essere poste a presidio di motivi imperativi di interesse generale, vale a dire a ragioni di pubblico interesse, non altrimenti risolvibili, quali, a titolo esemplificativo, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano.

Quindi si rende necessario precisare che nonostante sussista ancora la distinzione formale tra punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi, questa debba ritenersi venuta meno in virtù del combinato disposto dell'art. 5 del D.LGS. 170/2001, lettera d bis), inserita dall'art. 39 del D.L. 1/2012, laddove precisa: "gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa" e del Dlgs 59/2010.

SCIA in caso di Commercio al dettaglio ed esercizi di Vicinato

Come noto sono esercizi di vendita al dettaglio di vicinato gli esercizi con superficie di vendita fino a 250 mq. (o fino a 150 mq. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti).

Per superficie di vendita si intende l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli.

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione degli esercizi di vicinato, sono soggetti a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) comunale territorialmente competente.

L'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della ricevuta rilasciata dal SUAP competente.

Per il solo caso di commercio al dettaglio di beni alimentari (**qualora si intendano vendere alimenti in quantità superiore al 30% rispetto ai prodotti editoriali**) è inoltre necessaria la presentazione, oltre al possesso dei requisiti professionali, ai fini della registrazione come operatore del settore alimentare, della notifica all'A.S.L. territorialmente competente, attraverso la scia stessa. Attraverso tale dichiarazione il titolare/legale rappresentante attesta di rispettare gli adempimenti previsti in tema di igiene dei prodotti alimentari, e di disporre, applicare e documentare le procedure di analisi dei pericoli e di controllo dei punti critici basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - analisi del pericolo e punti critici di controllo).

In ogni caso, l'avvio e l'esercizio dell'attività in questione resta soggetta al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie, di inquinamento acustico e di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

Requisiti

Requisiti morali

I requisiti morali previsti dal D.LGS. 06/09/2011 n. 159 (antimafia) devono essere posseduti dai seguenti soggetti:

- per l'impresa individuale: il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività;
- per le società, società cooperative, consorzi, associazioni:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei

consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato (trattasi di società con sede secondaria nel territorio dello Stato);

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;

l) per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco unico, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

m) per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

n) eventuali preposti allo svolgimento dell'attività

I requisiti che seguono devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificamente preposta all'attività, per cui non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

a) coloro che siano stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento (riabilitazione abrogata);

b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

d) coloro che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale in caso di condanna permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si

appla, ai sensi dell'art. 166 del codice penale, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione stessa.

Requisiti professionali in caso di vendita di alimenti e somministrazione di bevande

Il titolare o il legale rappresentante, ovvero, in alternativa, altra persona specificamente preposta all'attività devono possedere uno dei sottoriportati requisiti professionali. Il possesso dei requisiti professionali è parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività anche al di fuori della fattispecie di società. Qualora l'attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.

I requisiti sono:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

E' considerato ancora come valido requisito professionale l'iscrizione all'oramai soppresso R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio), configurandosi come consolidata posizione giuridica soggettiva (diritto acquisito) che non può disconoscersi a seguito di un intervenuto mutamento della disciplina di settore.

Pertanto, l'esercizio dell'attività commerciale di prodotti non alimentari è subordinata al possesso dei soli requisiti morali.

Autorizzazione commercio aree pubbliche

Per commercio sulle aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, posteggi, nei mercati, nelle fiere.

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Rientrano nel commercio su aree pubbliche:

A) l'attività esercitata mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione in base al regolamento comunale. I singoli Comuni disciplinano con appositi regolamenti la costituzione dei mercati e il numero dei posteggi ammissibili per ciascuno di essi, conformandosi alla Direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein)

B) l'attività esercitata su qualsiasi area in forma esclusivamente itinerante.

Autorizzazioni – titoli abilitativi

A) L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio è assoggettato ad autorizzazione, previa domanda da inoltrarsi al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune sede del posteggio. Tale autorizzazione abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

B) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è soggetto a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della ricevuta rilasciata dal SUAP competente e il soggetto è abilitato anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. In tale ultimo caso, si applicano al commerciante le disposizioni concernenti gli incaricati alla vendita di cui all'art. 19 del D.LGS. 114/1998.

E' necessaria inoltre, per il solo caso di commercio di beni alimentari, la presentazione, ai fini della registrazione come Operatore del Settore Alimentare, della notifica all'A.S.L. territorialmente competente, attraverso la scia stessa. Attraverso tale dichiarazione il titolare/legale rappresentante attesta di rispettare gli adempimenti previsti in tema di igiene dei prodotti alimentari, e di disporre, applicare e documentare le procedure di analisi dei pericoli e di controllo dei punti critici basate sui principi del sistema HACCP.

I titoli autorizzativi di cui sopra possono essere anche stagionali.

Requisiti professionali – giuridici – finanziari

Chi intende esercitare il commercio su aree pubbliche deve godere degli stessi requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa².

² **Requisiti morali**

I requisiti morali previsti dal D.LGS. 06/09/2011 n. 159 (antimafia) devono essere posseduti dai seguenti soggetti:

- per l'impresa individuale: il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività;
- per le società, società cooperative, consorzi, associazioni:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato (trattasi di società con sede secondaria nel territorio dello Stato);
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
 - l) per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Pertanto, l'esercizio dell'attività commerciale di prodotti non alimentari è subordinata al possesso dei soli requisiti morali. L'esercizio dell'attività commerciale di prodotti alimentari è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è inoltre subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esercitato.

m) per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

n) eventuali preposti allo svolgimento dell'attività

i sottoriportati requisiti devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificamente preposta all'attività, per cui non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

a) coloro che siano stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento;

b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

d) coloro che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale in caso di condanna permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica, ai sensi dell'art. 166 del codice penale, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione stessa.

Requisiti professionali

Il titolare o il legale rappresentante, ovvero, in alternativa, altra persona specificamente preposta all'attività devono possedere uno dei sottoriportati requisiti professionali. Il possesso dei requisiti professionali è parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività anche al di fuori della fattispecie di società. Qualora l'attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.

I requisiti sono:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

E' considerato ancora come valido requisito professionale l'iscrizione all'ormai soppresso R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio), configurandosi come consolidata posizione giuridica soggettiva (diritto quesito) che non può disconoscersi a seguito di un intervenuto mutamento della disciplina di settore.

Il commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari e la somministrazione degli stessi presuppongono il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.

La disciplina del commercio sulle aree pubbliche si applica anche agli artigiani che intendano esercitare il commercio su area pubblica dei loro prodotti nonché ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Sono invece esclusi: coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio, gli agricoltori ai sensi del d.lgs. 228/2001.

Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

E' inoltre vietato vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi purché la quantità nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche che abbiano contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume e a litri 0,33 per le altre. E' consentita la somministrazione di bevande alcoliche esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.

Codice Ateco

47.62.1